



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Chiara Graziosi

Cristiano Valle

Irene Ambrosi

Giuseppe Cricenti

Paolo Spaziani

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - DECESSO DI MINORE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - RESPONSABILITÀ ISTITUTO E COMUNE Ad.26/5/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15136/2024 R.G. proposto da:

Comune di Recanati, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

[REDACTED] e [REDACTED] rappresentate e difese dall'avvocato

[REDACTED], con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrenti -

e contro

Istituto Comprensivo [REDACTED] rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione telematica come
per legge

- controricorrente e ricorrente incidentale adesivo -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 182/2024 depositata
il 31 gennaio 2024;





udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere Cristiano Valle:

FATTI DI CAUSA

1. Il 27 aprile 2004 [REDACTED] non ancora seienne, affetta da deficit psico motorio e invalida al 100%, morì a seguito di asfissia mentre dormiva, nelle ore pomeridiane, in un locale della scuola materna dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] di [REDACTED] nonostante il tentativo di rianimazione operato dal Servizio 118.
2. La madre [REDACTED] e la sorella [REDACTED] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata l'Istituto Comprensivo [REDACTED] e il Comune di Recanati chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni in via diretta ed ereditaria.
3. Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda.
4. Il Tribunale, disposta consulenza medico legale di ufficio, rigettò la domanda.
5. La madre e la sorella della deceduta impugnarono la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di appello di Ancona.
6. Entrambi gli enti pubblici convenuti si costituirono resistendo.
7. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 2710/2018, depositata il 28/11/2018, rigettò l'appello.
8. Le congiunte della vittima ricorsero per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale.
9. Entrambi gli enti resistettero con separati controricorsi.
10. Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 27411/2021, accolse il ricorso per vizio di motivazione e rinviò la causa alla Corte territoriale di Ancona.
11. Il giudizio venne ritualmente riassunto dalle congiunte della deceduta; gli enti resistettero.
12. All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 182 del 31 gennaio 2024, ha accolto la domanda, con





condanna del Comune di Recanati e dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] al risarcimento dei danni a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED].

13. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il Comune di Recanati.
14. L'Istituto Comprensivo [REDACTED] si difende con controricorso adesivo ai motivi primo e terzo del Comune.
15. Rispondono con controricorso [REDACTED] e [REDACTED]
16. Il Comune di Recanati e le controricorrenti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 26/05/2026, alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il controricorso dell'Istituto [REDACTED] in quanto qualificato come adesivo al ricorso principale, deve considerarsi ricorso incidentale, in quanto (e si veda per tutte Cass. 23/11/2021 n. 36057, quale espressione di un orientamento consolidato) il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta sia avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta - e quindi anche controricorso definito "adesivo" - e pur se proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi e ciò anche avuto riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, come avviene nel caso all'esame, nel quale





l'Istituto presenta due motivi, perfettamente sovrapponibili ai motivi primo e terzo del ricorso principale.

2. Il primo motivo del ricorso del Comune di Recanati, come si è appena detto condiviso dall'Istituto con il suo primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai dedotti motivi di patente erroneità della consulenza tecnica di ufficio a firma del medico Gironella.

Il motivo, lungi dal presentare censure in diritto, si muove sul solo piano del mero dissenso dalla motivazione resa dai giudici di rinvio, contestando la ricostruzione dei fatti, e in particolare dei tempi rilevanti ai fini dell'esclusione dell'affermazione della responsabilità del Comune e dell'Istituto e quindi ai fini della decisione della causa. In particolare, le contestazioni non riguardano un vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, bensì di asserita inesatta ricostruzione, da parte del consulente tecnico di ufficio, della tempistica dei fatti e in ispecie del momento in cui venne effettuata la chiamata del Servizio 118.

Pur nella manifesta inammissibilità delle censure, dato che esse, come evidenziato, attengono unicamente a profili fattuali e nonostante l'ampia diffusione delle censure in diverse pagine del ricorso, si osserva *ad abundantiam* che la difesa del Comune non è idonea a incrinare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di rinvio, sulla base della consulenza medico legale espletata in primo grado, quanto al ritardo nella chiamata del 118. La Corte territoriale ha comunque ravvisato, con idonea ricognizione del materiale istruttorio, ivi compresa la consulenza tecnica di ufficio e le testimonianze assunte in primo grado, un ritardo nell'attivazione dei soccorsi, che, a tutto tacere, vennero chiamati non dal personale dell'Istituto scolastico e del Comune, che era presente e che avrebbe dovuto vigilare sulla





piccola [REDACTED] ma dal genitore di un altro bambino. Il ritardo fu di diversi minuti, in un arco oscillante tra gli 8 e i 18 minuti dal momento in cui il personale scolastico e del Comune si avvide dell'acuto malessere della bambina; e un più tempestivo intervento nell'attivazione del Servizio 118, che sopraggiunse in tre minuti dall'effettuazione della chiamata, avrebbe, come già affermato da questa Suprema Corte nell'ordinanza n. 27411/2021 alla pag. 8, *«potuto essere idoneo a salvare la vita della bambina»*.

3. Il secondo motivo del Comune deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 12 e 13 della L. 104/1992, nonché dell'art. 2 L. 833/1978, per avere la Corte di Appello ritenuto che il Comune di Recanati avrebbe dovuto garantire la presenza di personale infermieristico presso l'Istituto scolastico e che, considerata l'assenza di tale personale qualificato, i compiti infermieristici dovevano essere svolti dall'assistente comunale e/o dall'insegnante di sostegno.

Il motivo, ancora, prospetta censure in punto di mero fatto, o comunque di ricostruzione fattuale, e non di diritto e, quindi, è evidentemente inammissibile.

Il Comune afferma che il personale di supporto da esso destinato ai compiti di assistenza alla piccola [REDACTED] in quanto persona non autosufficiente era adeguato e non necessitava di ulteriore formazione in campo infermieristico.

L'assunto, oltre che direttamente fattuale, si rileva meramente *ad abundantiam* che è inconferente, dato che in ogni caso, a prescindere dall'obbligo di fornire personale avente formazione infermieristica, la sentenza impugnata afferma che il personale addetto alla sorveglianza e all'educazione della bambina era complessivamente inadeguato anche rispetto ai basilari compiti richiesti dalle circostanze, quali porre in essere manovre minime di disostruzione delle vie respiratorie, tramite se del caso la manovra di Heimlich,





ovvero la manovra salvavita da utilizzare in caso di soffocamento od ostruzione, che normalmente costituisce il bagaglio minimo indispensabile, usualmente fornito pure tramite apposita dimostrazione gratuita per il personale degli asili e delle scuole dell'infanzia e comunque destinato a compiti di assistenza e controllo dei minori.

Peraltro, e l'addebito è comune per entrambi gli enti pubblici, il personale destinato a occuparsi della bambina poi deceduta non era neppure adeguatamente formato al fine di chiamare tempestivamente i soccorsi, ossia il Servizio 118, se è vero, e tanto risulta oramai coperto da giudicato, che non solo vi fu un ritardo, oscillante nel detto arco cronologico tra gli 8 e i 18 minuti, speso in telefonate e allarmi a voce tra le varie persone dell'Istituto e del Comune nella scuola, ma altresì che alla fine la telefonata decisiva, a mezzo cellulare, che attivò il Servizio di emergenza 118, che sopraggiunse in tre minuti dalla chiamata, fu effettuata solo dal genitore di un altro bambino, presente nell'Istituto o nei pressi dell'ingresso dell'edificio, in quanto i fatti accaddero a ridosso dell'ora di uscita pomeridiana.

Il secondo motivo è, quindi, al pari del primo inammissibile; oltre a essere direttamente fattuale, si rileva che non si correla con la ragione decisoria del giudice di rinvio sulla necessità che [REDACTED] fosse costantemente sorvegliata, sull'inadeguatezza del personale messo a disposizione dal Comune, sul ritardo con cui venne chiamato il 118 e sull'assenza di idonee manovre di disostruzione e di rianimazione.

4. Il terzo e ultimo motivo del Comune, condiviso come si è visto dall'Istituto, denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto che la bambina dovesse essere sorvegliata anche durante il sonno a fronte della possibilità di





ingestione con conseguente pericolo di soffocamento, mentre il consulente tecnico di ufficio aveva affermato che durante gli anni di frequentazione della scuola *«non si sono verificati episodi di allarme, come vomito o rigurgiti post-prandiali, o focolai bronco-pneumonici legati alla penetrazione di materiale alimentare nelle vie aeree (broncopolmonite ab ingestis)»* escludendo quindi la prevedibilità dell'evento.

Il motivo è ancora una volta fattuale e dunque inammissibile. Anche a prescindere, è infondato in quanto il caso fortuito, il cui onere probatorio incombeva agli enti pubblici, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., non risulta in alcun modo dimostrato da parte dell'Istituto scolastico e meno ancora da parte del Comune di Recanati.

Il motivo omette invero di considerare che è rimasto provato o è comunque incontestato, senza alcun margine di incertezza, che la persona incaricata di sorvegliare [REDACTED] durante il sonno pomeridiano, al fine di evitare il verificarsi di episodi di soffocamento da ingestione di cibo o anche solo che la bambina cadesse dal letto, si era posta in una stanza diversa da quella nella quale [REDACTED] riposava, ossia nell'antibagno, cosicché eventuali episodi di rigurgito non potevano essere facilmente e repentinamente percepiti da una persona sita nella detta posizione.

Ciò è sufficiente per escludere una qualsivoglia inferenza del caso fortuito, considerato l'evidente inadempimento del personale delle due strutture pubbliche, imputabile a formazione deficitaria per il compito cui era preposto. Il ragionamento del Comune e dell'Istituto scolastico, nei rispettivi motivi terzo del ricorso principale e secondo dell'incidentale, è sul punto contraddittorio, giacché la mancata percezione dei sintomi, quali conati di rigurgito e colpi di tosse della bambina, da parte dell'assistente sociale che l'avrebbe dovuta vegliare ha comportato il verificarsi, o ha concorso al verificarsi dell'evento (la morte per soffocamento) che i sintomi, se fossero stati





percepiti dall'assistente sociale, avrebbero consentito verosimilmente di evitare, mediante una tempestiva manovra di disostruzione o quantomeno mediante un subitaneo allarme e attivazione del Servizio 118. Risulta, peraltro, incontestato che la stessa assistente aveva ammesso nell'istruttoria testimoniale che controllava la bambina ogni dieci minuti, e dunque non ininterrottamente.

5. Il ricorso principale, in conclusione, è rigettato.
6. Il rigetto del ricorso del Comune di Recanati comporta il rigetto del ricorso incidentale, definito testualmente quale controricorso adesivo, dell'Istituto comprensivo [REDACTED] in quanto questo si compone, come già rilevato, di due motivi, integralmente sovrapponibili al primo e al terzo motivo del ricorso del Comune.
7. Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, considerata la loro comune soccombenza, vanno condannati in solido, ex art. 97 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite di questa fase di legittimità, liquidate come in dispositivo, alle controricorrenti [REDACTED] e [REDACTED].
8. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto e con applicazione della prenotazione a debito per l'Amministrazione statale (Cass. 29 gennaio 2016 n. 1778).
9. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi di [REDACTED] e [REDACTED].

P.Q.M.





Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, condannando il ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento, in solido, alle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000 per compensi ed Euro 200 per gli esborsi. oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto e con prenotazione a debito per la P.A.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi di [REDACTED] e [REDACTED].

Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

